

## XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

### Proposta di Modifica delle norme regolamentari e statutarie dell' O.C.F.

#### **MOZIONE N. 4**

I primi 4 commi dell'Art. 4 riguardano i delegati e le modalità di elezione degli stessi al Congresso. In particolare è previsto che per l'elezione dei delegati vada seguito l'iter elettorale previsto dall'Art. 27 comma 3 della Legge elettorale che prevede l'indizione dell'assemblea da parte del Presidente del COA almeno 30 gg. prima del suo espletamento e il termine di 14 gg. antecedenti all'assemblea per la presentazione delle candidature.

Poiché con la successiva mozione riguardante il comma 5, si propone che l'elezione dei delegati avvenga con un anticipo di 30 gg. rispetto al termine attuale (60 gg. prima del Congresso) appare opportuno dimezzare i tempi previsti per legge per la convocazione dell'assemblea elettorale.

Si propone pertanto di dimezzare i tempi previsti per legge per la convocazione dell'assemblea elettorale introducendo il comma 4 bis.

Il nuovo testo del regolamento sarebbe integrato con le parti evidenziate in giallo .

#### ART. 4 (Delegati al Congresso)

1. L'assise congressuale è composta da Delegati, eletti con le modalità di cui al presente articolo.
2. Sono Delegati di diritto i Presidenti dei COA in carica al momento dello svolgimento delle sessioni congressuali.
3. Partecipano al Congresso i legali rappresentanti in carica al momento dello svolgimento delle sessioni congressuali, rispettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.
4. Le elezioni dei Delegati si svolgono presso ciascun Ordine - nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nell'avviso di convocazione del Congresso di cui all'art. 3, comma 2, e di quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 27, comma 3, della legge professionale - con la celebrazione di assemblea circondariale degli iscritti, finalizzata alla discussione dei temi congressuali.
- 4 bis. I termini per la convocazione dell'assemblea elettorale e quelli relativi alla presentazione delle candidature sono ridotti alla metà rispetto a quanto previsto nel D.M. n. 156/16, regolamento di attuazione dell'art. 27 comma 3 della L. n. 247/12.**